



Citta di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 02/11/2006

GC N. 353

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEI TERMINI E DELLE MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RIFERITO AL CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 462/2004.

L'anno duemilasei addì due del mese di Novembre alle ore 15:00, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig. Zaninello Angelo.

Presenti gli Assessori comunali:

		PRES.	ASS.
1 - Zaninello Angelo	Sindaco	X	
2 - Imberti Roberto	Vice Sindaco	X	
3 - Anselmino Roberto	Assessore	X	
4 - Patrizio Angelo	Assessore	X	
5 - Riboldi Rosa	Assessore		X
6 - Russomando Damiano	Assessore	X	
7 - Trezzi Siria	Assessore		X
8 - Mauri Roberto	Assessore	X	
9 - Viapiana Giuliano	Assessore		X

Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig. Arena Piero Andrea.

Componenti presenti n. 6.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

N° proposta: 26314

OGGETTO

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEI TERMINI E DELLE MODALITA; DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RIFERITO AL CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 462/2004.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2003, n° 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n° 326 e in particolare, l'art. 32, che ha introdotto la sanatoria degli abusi edili realizzati entro il 31 marzo 2003;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 novembre 2004, n° 31 "Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi", pubblicata sul B.U.R.L n. 45, 1° Supplemento Ordinario del 05.11.2004;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 462/2004 avente ad oggetto: "approvazione di termini e modalita' di versamento e determinazione della misura di incremento del contributo di costruzione e diritti di segreteria in applicazione dell'art. 4 della L.R. 31/2004, nonché dell'art. 32, comma 40, L. 326/2003" ed in particolare il punto 6) del dispositivo nella parte in cui stabilisce che "*l'eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione, del contributo sul costo di costruzione e dei diritti di segreteria sia corrisposto con pagamento in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di notifica, che potrà avvenire anche a mezzo di raccomandata A/R, dell'avviso di avvenuto rilascio del titolo abilitativo in sanatoria*";

PRESO ATTO dell'avvenuta presentazione, da parte di cittadini vari, della richiesta di rateizzazione del conguaglio definitivo del contributo di costruzione definito dall'ufficio in sede di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria;

RITENUTO opportuno, alla luce delle suddette istanze, disciplinare la possibilità di rateizzare l'importo dovuto a conguaglio del contributo di costruzione, modificando, nel contempo, il citato punto 6) del deliberato di cui all'atto di G.C. n. 462/2004;

VISTA la legge 28 febbraio 1985 n. 47, testo vigente;

VISTA la L.R. 20 giugno 1985 n. 77, testo vigente;

VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. 18.08.2000 n. 267

Con voti unanimi espressi in forma legale

DELIBERA

1. di modificare ed integrare il punto 6) del dispositivo della deliberazione di G.C. n. 462/2004 nel seguente modo:
 - di stabilire che l'eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione, del contributo sul costo di costruzione e dei diritti di segreteria sia corrisposto con pagamento in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di notifica, che potrà avvenire anche a

mezzo di raccomandata A/R, dell'avviso di avvenuto rilascio del titolo abilitativo in sanatoria;

- di consentire, su specifica istanza di parte, la possibilità di rateizzare l'importo relativo al conguaglio definitivo del contributo di costruzione definito dall'ufficio in sede di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per un terzo entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di avvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria, e per la parte residua in due uguali rate semestrali a partire dalla scadenza del termine di pagamento della prima rata sulle quali dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale; previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria a copertura dell'importo rateizzato comprensivo dei dovuti interessi.